

# **Esami finali per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Adozione delle disposizioni attuative a partire dall'anno formativo 2025/2026.**

## **Determinazione n. 1601 del 19/02/2026**

**Esami finali per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Adozione delle disposizioni attuative a partire dall'anno formativo 2025/2026.**

N. 1601 DI DATA 19 FEBBRAIO 2026  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA  
OGGETTO:

Esami finali per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Adozione delle disposizioni attuative a partire dall'anno formativo 2025/2026.

RIFERIMENTO : 2026-S116-00014

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 21

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) che vige nelle more dell'attuazione della l.p. 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. b);
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- visto l'Accordo fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (14/021/CR08/C9) che definisce i riferimenti e gli elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 aprile 2012, n. 747 che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg, ha approvato le "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento";
- visto il "Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del d.p.p 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg" con deliberazione della Giunta provinciale del 4 settembre 2020, n. 1320 e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale del 7 novembre 2025, n. 1703;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 giugno 2021, n. 960 "Adozione dei nuovi Piani di studio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, a partire dall'anno formativo 2021-2022 con il primo anno dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno e con il quarto anno successivo alla qualifica" così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale del 27

settembre 2024, n. 1524 e del 30 maggio 2025, n.

764;

- richiamata la deliberazione della Giunta provinciale del 21 marzo 2025, n. 361 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) a partire dall'a.f. 2024-2025" e, in particolare, il punto 5., che demanda al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di IeFP

l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale e per la definizione specifica dell'articolazione delle prove;

- richiamata la deliberazione della Giunta provinciale del 28 novembre 2025, n. 1827

"Aggiornamento delle disposizioni in materia di esami finali per il conseguimento del Diploma professionale in esito al percorso di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e del Diploma professionale in esito al percorso quadriennale senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP) a partire dall'a.f. 2025-2026" e,

in particolare, il punto 6., che demanda al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di IeFP l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di Diploma professionale di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e di Diploma professionale in esito al percorso quadriennale senza uscita al terzo anno e per la definizione specifica dell'articolazione delle prove;

RIFERIMENTO : 2026-S116-00014

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 21

- richiamate le determinazioni del Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca del 12 maggio 2014, n. 28 "Esami di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e formazione professionale, successivo al conseguimento della qualifica. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame" e del 13 maggio 2014, n. 29 "Esami di diploma professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale, senza uscita al terzo anno. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame";

- considerato che, rispetto alle disposizioni attuative di cui alle determinazioni 28/2014 e 29/2014, sono intervenute diverse innovazioni sia nell'ordinamento dell'IeFP, sia nella disciplina degli esami finali, rendendo quindi opportuna una revisione complessiva di tali disposizioni relative agli esami di diploma, oltre che l'adozione di specifiche disposizioni per gli esami di qualifica,

nonché per i candidati con Bisogni Educativi Speciali e per i candidati stranieri;

- dato atto che il Servizio provinciale competente in materia di esami finali di IeFP ha tenuto nel mese di dicembre 2025 appositi incontri tematici con i referenti individuati dalle istituzioni formative provinciali e paritarie, al fine di condividere caratteristiche, articolazione e modalità di svolgimento delle prove d'esame;

- rilevato che le istituzioni formative provinciali e paritarie che attuano i percorsi qualifica professionale hanno convenuto con il Servizio provinciale competente di unificare per tutte le qualifiche professionali la prova esperta, volta a indagare le competenze afferenti all'area di apprendimento linguistica (lingua italiana e lingua straniera) e matematica e scientifica,

ricomprese nella sezione comune a tutti i percorsi di qualifica professionale dei Piani di Studio provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 960/2021. L'unificazione della prova, la cui elaborazione avverrà con la collaborazione delle istituzioni formative provinciali e paritarie e il supporto

tecnico-scientifico dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE), avverrà

progressivamente, al fine di consentire la sperimentazione della nuova modalità: a partire dall'anno formativo 2025/2026 sarà unificata la parte di lingua italiana, tale modalità potrà essere applicata anche alle parti di lingua straniera e di matematica a partire dall'anno formativo 2026/2027;

- ritenuto di provvedere a quanto disposto dalle deliberazioni 361/2025 e 1827/2025 adottando, a partire dall'anno formativo 2025/2026, le disposizioni per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP), così come definite nei seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento della qualifica professionale";

- Allegato 2) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma professionale in esito al percorso di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale";

- Allegato 3) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma professionale in esito al

percorso quadriennale senza uscita al terzo anno";

- Allegato 4) "Disposizioni per l'esame finale per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale dei candidati con disabilità certificata, disturbi specifici dell'apprendimento, altri bisogni educativi speciali e dei candidati stranieri".

• disposto che, a fronte di quanto definito nei precedenti alinea, sono conseguentemente disapplicate, a partire dall'anno formativo 2025/2026, le determinazioni della Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca 28/2014 e 29/2014;

RIFERIMENTO : 2026-S116-00014

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 21

**DETERMINA**

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, a partire dall'anno formativo 2025/2026, le disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP), così come definite nei seguenti allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento della qualifica professionale";

- Allegato 2) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma professionale in esito al percorso di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale";

- Allegato 3) "Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma professionale in esito al percorso quadriennale senza uscita al terzo anno";

- Allegato 4) "Disposizioni per l'esame finale per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale dei candidati con disabilità certificata, disturbi specifici dell'apprendimento, altri bisogni educativi speciali e dei candidati stranieri".

2. di disapplicare, per le motivazioni espresse in premessa, le determinazioni del Dirigente Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca del 12 maggio 2014, n. 28 e del 13 maggio 2014, n. 29 a partire dall'anno formativo 2025/2026;

3. di attestare che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;

4. di precisare che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

RIFERIMENTO : 2026-S116-00014

Pag 4 di 5 ZG - TS

Num. prog. 4 di 21

001 All. 1 Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento della qualifica professionale 002

All. 2 Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma professionale in esito al

percorso di quarto anno 003 All. 3 Disposizioni per le prove d'esame finale per il conseguimento diploma

professionale in esito al percorso quadriennale 004 All. 4 Disposizioni per l'esame finale per il

conseguimento della qualifica e del diploma professionale dei candidati con disabilità

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia

dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2026-S116-00014

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 21

Allegato 1)

**DISPOSIZIONI PER LE PROVE D'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE** (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 21 marzo 2025, n. 361).

Fermo restando quanto definito dal punto 5. dell'Allegato 1) "Disciplina relativa allo svolgimento degli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in

Provincia di Trento" alla deliberazione della Giunta provinciale 361/2025 si stabiliscono le seguenti disposizioni.

Elaborazione delle prove d'esame Le prove d'esame sono le medesime a livello provinciale per tutte le sedi d'esame nelle quali si rilascia la stessa qualifica professionale.

Per ogni prova d'esame, ogni anno, sono elaborate 3 tracce equivalenti.

Le prove d'esame sono elaborate dalle istituzioni formative provinciali e paritarie che attuano i percorsi con il supporto di altri organismi qualificati e la collaborazione dell'Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa (IPRASE).

Il Servizio provinciale competente estrae una traccia per ogni sessione d'esame, verifica la conformità della prova alle presenti disposizioni e predispone le copie necessarie per le commissioni.

Ogni traccia si compone di:

- istruzioni per lo svolgimento della prova e indicazioni sul risultato atteso;
- testo della prova con le richieste (esercizi, problemi, prodotti, ecc.) e i relativi punteggi massimi attribuibili;
- eventuali supporti necessari per lo svolgimento della prova (schemi, progetti, grafici, ecc.);

Le istruzioni per lo svolgimento e il testo della prova devono presentare il seguente formato:

- tipo carattere: "Arial";
- dimensione carattere: 12 punti;
- interlinea: 1,5;
- allineamento: a sinistra, non giustificato.

Il Servizio provinciale competente può fornire appositi modelli per l'elaborazione delle prove.

Ogni traccia è corredata da materiali che vengono gestiti dalla Commissione d'esame:

- griglia di valutazione con i riferimenti alle richieste della prova e ai risultati attesi e con i punteggi massimi attribuibili per gli svolgimenti corretti;
- eventuali griglie di correzione e/o di osservazione che integrano gli svolgimenti corretti della scheda di valutazione con i dettagli dei riferimenti dimensionali e/o qualitativi corretti e le eventuali tolleranze. Tali griglie esplicitano i risultati corretti riferiti in modo sintetico nelle griglie di valutazione;

Num. prog. 6 di 21

- eventuali materiali, necessari per lo svolgimento della prova, che richiedano un particolare presidio da parte della Commissione (per esempio materiali di consultazione, file da salvare nelle postazioni dei candidati ecc.);
- eventuali materiali di supporto per i candidati di cui all'Allegato 4) che saranno forniti agli interessati in relazione ai bisogni verificati nella riunione preliminare;

Gli strumenti di correzione e valutazione devono essere coerenti con le consegne, le attività e gli esercizi richiesti dalle prove, e strutturati in modo funzionale all'operatività della Commissione.

Le disposizioni volte a definire le prove per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per i candidati stranieri sono riferite nell'Allegato 4).

Le disposizioni specifiche per i termini di presentazione delle prove e dei materiali necessari alla Commissione sono comunicate attraverso apposite circolari del Servizio provinciale competente.

Caratteristiche, articolazione e modalità di svolgimento delle prove d'esame a) Prova esperta La prova esperta si svolge il primo giorno previsto del calendario d'esame, nel medesimo giorno per tutti gli esami di qualifica professionale, secondo quanto stabilito dal Servizio provinciale competente.

La prova esperta ha una durata di 4 ore.

La prova esperta verifica le competenze di base comuni ai percorsi relative all'area linguistica e all'area matematica e scientifica, ed è distinta in tre parti:

- 1) Lingua italiana;
- 2) Lingua straniera (inglese o tedesco);
- 3) Matematica.

Dall'anno formativo 2025/2026, la parte di lingua italiana è unica per tutte le qualifiche professionali ed è predisposta con il coordinamento tecnico-scientifico di IPRASE. A partire dall'anno formativo 2026/2027, tale modalità potrà essere applicata anche alle parti di lingua straniera e di matematica.

La parte di lingua straniera deve essere effettuata in una delle lingue straniere previste al III anno dall'articolazione e quadro orario del rispettivo percorso di qualifica professionale. Nel caso siano previste due lingue straniere, il candidato ha facoltà di scegliere in quale lingua (inglese o tedesco) sostenere la

relativa parte di prova. La scelta deve essere espressa nelle modalità e nei termini indicati dal Servizio provinciale competente.

Per ogni parte della prova il punteggio massimo assegnabile è di 4 punti per un totale di 12 punti.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova esperta. Il punteggio della prova esperta deve essere pubblicato prima dello svolgimento della prova pratica.

Parte 1) Lingua italiana La parte di lingua italiana è volta a verificare le competenze di comprensione e produzione in lingua italiana ed è strutturata in:

a) 2 testi di tipo informativo, interpretativo, argomentativo o regolativo della lunghezza compresa tra le 300 e le 800 parole ciascuno, su contenuti di carattere trasversale. I testi sono di riferimento per gli esercizi e possono avere lunghezze diverse, a compensazione l'uno dell'altro.

Num. prog. 7 di 21

In ogni testo le righe devono essere numerate sulla sinistra, ad intervalli di 5.

Le fonti da cui sono stati tratti i testi devono essere riportate in calce ai medesimi.

b) almeno 8 esercizi di comprensione/riutilizzo dei testi strutturati sulle tre sezioni del Quadro di riferimento delle prove INVALSI di italiano (documento del 30.08.2018):

1. Ricostruire il significato del testo, al livello locale o globale;
2. Localizzare e individuare informazioni all'interno del testo;
3. Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli.

Se gli esercizi sono riferiti a parti specifiche dei testi devono riportare i numeri di riga dei testi.

c) stesura di un breve testo (ad esempio commento, riassunto, sintesi, ecc.) riferito ad uno o a entrambi i testi di cui alla lettera a), in relazione alla tipologia testuale.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere rispettate prestando attenzione all'equilibrio tra la complessità dei testi, il grado di difficoltà e il numero di esercizi.

Non è previsto l'utilizzo del vocabolario di lingua italiana.

Parte 2) Lingua straniera (inglese o tedesco)

La parte di lingua straniera è volta a verificare le competenze di comprensione e produzione in lingua straniera ed è strutturata in:

a) un testo della lunghezza di circa 250 parole o, in alternativa, 2 testi per un totale di circa 250 parole, di lunghezze diverse a compensazione l'uno dell'altro. I testi sono di riferimento per gli esercizi;

b) almeno 6 esercizi di comprensione del testo di cui alla lettera a);

c) stesura di un breve testo (descrittivo/dialogato) riferito agli argomenti del testo di cui alla lettera a).

Non è previsto l'utilizzo del vocabolario di lingua straniera.

Parte 3) Matematica La parte di matematica è volta a verificare la padronanza nell'utilizzo di concetti matematici e semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, ed è strutturata in:

a) almeno un problema;

b) almeno 2 esercizi di calcolo.

È consentito esclusivamente l'uso di calcolatrice non programmabile.

b) Prova pratica La prova pratica si svolge successivamente alla prova esperta, con inizio nel medesimo giorno per lo stesso titolo di qualifica e deve essere effettuata in un periodo di massimo 5 giorni.

La prova pratica ha una durata che varia in funzione della specifica qualifica professionale.

La prova pratica è la medesima per ogni qualifica. Qualora fosse necessario prevedere delle variabili per utilizzare modelli/strumenti/macchinari diversi tra i candidati e/o per consentire l'accesso ai laboratori suddividendo i candidati in gruppi, la prova deve essere strutturata in Num. prog. 8 di 21

modo da garantire livelli di difficoltà e di durata analoghi per tutti i candidati nel rispetto degli indicatori di prestazione stabiliti per la prova.

La prova pratica prevede:

- una parte pratico-prestazionale, che rappresenta la parte prevalente, volta a indagare le competenze tecnico-professionali in uscita dello specifico percorso, attraverso compiti/attività di realizzazione di un prodotto/servizio, anche a partire da un semilavorato. I compiti/attività devono prevedere l'utilizzo di strumenti e materiali già

impiegati nel percorso di studi e la valutazione deve prendere in considerazione il prodotto/servizio realizzato e i comportamenti professionali assunti dal candidato durante lo svolgimento della consegna, attraverso specifiche griglie di correzione/osservazione;

- una scheda tecnica o una documentazione per la rilevazione delle competenze di scienze applicate e, laddove possibile in base al piano di studio, della competenza digitale.

Questa parte completa la parte di cui al precedente alinea, con richieste strutturate che integrano anche le competenze trasversali.

Il punteggio massimo di 23 punti deve essere ripartito tra la parte pratico-prestazionale e la scheda tecnica in relazione alla complessità, al numero consegne richieste e alla durata.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova pratica (parte pratico-prestazionale e scheda tecnica). Il punteggio della prova pratica deve essere pubblicato prima dello svolgimento del colloquio finale.

c) Colloquio Il colloquio finale si svolge successivamente alla prova pratica.

Il colloquio ha una durata massima di 30 minuti, comprensiva della valutazione.

Per il colloquio il candidato deve avere con sé il portfolio, l'elaborato personale e opportuni strumenti informatici in relazione a quanto previsto dal percorso di qualifica professionale.

Il colloquio deve essere condotto verificando tutte le competenze definite dalla griglia di valutazione fornita dal Servizio provinciale competente. Tale griglia può essere motivatamente integrata dalla Commissione in sede di riunione preliminare per articolare gli indicatori riferiti alle competenze e ridefinire i relativi punteggi.

Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a 10 punti. L'arrotondamento del punteggio è effettuato per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5. Il punteggio del colloquio finale è pubblicato al termine dei colloqui previsti per ciascuna giornata d'esame.

Num. prog. 9 di 21

Allegato 2)

**DISPOSIZIONI PER LE PROVE D'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESITO AL PERCORSO DI QUARTO ANNO  
SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE** (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 28 novembre 2025, n. 1827).

Fermo restando quanto definito dal punto 5. dell'Allegato 1) "Diploma di quarto anno" alla deliberazione della Giunta provinciale 1827/2025 si stabiliscono le seguenti disposizioni.

Elaborazione delle prove d'esame Le prove d'esame sono le medesime a livello provinciale per tutte le sedi d'esame nelle quali si rilascia lo stesso diploma professionale di quarto anno.

Per ogni prova d'esame, ogni anno, sono elaborate 3 tracce equivalenti.

Le prove d'esame sono elaborate dalle istituzioni formative provinciali e paritarie che attuano i percorsi anche con il supporto di altri organismi qualificati.

Il Servizio provinciale competente estrae una traccia per ogni sessione d'esame, verifica la conformità della prova alle presenti disposizioni e predispose le copie necessarie per le commissioni.

Ogni traccia si compone di:

- istruzioni per lo svolgimento della prova e indicazioni sul risultato atteso;
- testo della prova con le richieste (esercizi, problemi, schede, ecc.) e i relativi punteggi massimi attribuibili;
- eventuali supporti necessari per lo svolgimento della prova (schemi, progetti, grafici, ecc.);

Le istruzioni per lo svolgimento e il testo della prova devono presentare il seguente formato:

- tipo carattere: "Arial";
- dimensione carattere: 12 punti;
- interlinea: 1,5;
- allineamento: a sinistra, non giustificato.

Il Servizio provinciale competente può fornire appositi modelli per l'elaborazione delle prove.

Ogni traccia è corredata da materiali che vengono gestiti dalla Commissione d'esame:

- griglia di valutazione con i riferimenti alle richieste della prova e ai risultati attesi e con i punteggi massimi attribuibili per gli svolgimenti corretti;
- eventuali griglie di correzione e/o di osservazione che integrano gli svolgimenti corretti della scheda di valutazione con i dettagli dei riferimenti dimensionali e/o qualitativi corretti e le eventuali tolleranze. Tali

griglie esplicitano i risultati corretti riferiti in modo sintetico nelle griglie di valutazione;

- eventuali materiali, necessari per lo svolgimento della prova, che richiedano un particolare presidio da parte della Commissione (per esempio materiali di consultazione, file da salvare nelle postazioni dei candidati ecc.);

Num. prog. 10 di 21

- eventuali materiali di supporto per i candidati di cui all'Allegato 4) che saranno forniti agli interessati in relazione ai bisogni verificati nella riunione preliminare;

Gli strumenti di correzione e valutazione devono essere coerenti con le consegne, le attività e gli esercizi richiesti dalle prove, e strutturati in modo funzionale all'operatività della Commissione.

Le disposizioni volte a definire le prove per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per i candidati stranieri sono riferite nell'Allegato 4).

Le disposizioni specifiche per i termini di presentazione delle prove e dei materiali necessari alla Commissione sono comunicate attraverso apposite circolari del Servizio provinciale competente.

Caratteristiche, articolazione e modalità di svolgimento delle prove d'esame a) Prova scritta e/o scritto-grafica

La prova scritta e/o scritto-grafica si svolge il primo giorno previsto dal calendario d'esame, nel medesimo giorno per lo stesso titolo di diploma.

La prova scritta e/o scritto-grafica ha una durata di 4 ore.

La prova scritta e/o scritto-grafica è composta da:

1) studio di caso;

2) domande multi-ambito di competenza.

Il punteggio massimo di 22 punti deve essere ripartito tra lo studio di caso, che è la parte prevalente della prova, e le domande multi-ambito di competenza in relazione alla complessità, al numero consegne richieste e alla durata.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova scritta e/o scritto-grafica. Il punteggio della prova scritta e/o scritto-grafica deve essere pubblicato prima dello svolgimento della prova scritta e orale di lingua straniera.

1) Studio di caso Lo studio di caso consiste in una descrizione scritta di una fattispecie concreta, che presenti dettagli sufficienti o volutamente insufficienti, tali da indurre il candidato a determinare un'azione appropriata da intraprendere. Lo studio di caso rappresenta uno strumento per approfondire la conoscenza di un processo piuttosto che dei suoi singoli prodotti, la comprensione di un contesto nel suo insieme piuttosto che delle variabili specifiche. Il testo può

essere corredato da materiale utile per fornire importanti variabili esplicative della situazione o i legami tra la situazione e il contesto in cui essa si colloca.

Si focalizza su uno o più ambiti di competenza, previsti dal Piano di studio provinciale, in funzione della rilevanza e significatività per la specifica figura di Tecnico di riferimento.

Prevede la messa a fuoco su attività, situazioni, problemi che richiedono l'attivazione delle competenze previsti dal/dagli ambiti di competenza indagati.

La fattispecie concreta deve trattare:

- casi di identificazione di problemi: nella descrizione della situazione non è esplicitata l'identificazione delle difficoltà, del problema. Il candidato deve scoprire, identificare i problemi reali che caratterizzano il caso;

- casi di studio o analisi di problemi: la situazione di partenza è descritta in modo poco definito, sono fornite sia informazioni necessarie che informazioni irrilevanti, certe Num. prog. 11 di 21

informazioni possono mancare o essere incomplete. Il candidato, prima di decidere, deve precisare gli scopi, ricercare le informazioni e ponderarle;

- casi di decisione o soluzione di problemi: descrivono, da una parte, una situazione di partenza resa esplicita e precisa nei suoi particolari e, dall'altra, uno scopo, ossia una situazione a cui si vuole arrivare. Il candidato ha il compito di individuare i mezzi o le soluzioni più adeguate per arrivare allo scopo.

2) Domande multi-ambito di competenza Le domande multi-ambito di competenza consistono in domande volte all'approfondimento teorico, concettuale, metodologico di aspetti direttamente correlati e/o sottesi al caso precedentemente proposto e affrontato dal candidato.

Le domande multi-ambito di competenza possono essere chiuse o aperte, in quest'ultimo caso sono ben focalizzate e indicano un numero massimo di righe per la risposta.

Le domande multi-ambito di competenza vengono sottoposte al candidato dopo la consegna dello studio di

caso.

b) Prova scritta e orale di lingua straniera La prova scritta e orale di lingua straniera si svolge successivamente alla prova scritta e/o scrittografica, nel medesimo giorno per lo stesso titolo di diploma.

La prova scritta e orale di lingua straniera deve essere effettuata in una delle lingue straniere previste dall'articolazione e quadro orario del rispettivo percorso di quarto anno di diploma professionale. Nel caso siano previste due lingue straniere, i candidati hanno facoltà di scegliere la lingua (inglese o tedesco) in cui sostenere la prova. La scelta deve essere espressa nelle modalità e nei termini indicati dal Servizio provinciale competente.

Il livello della prova è definito dal livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'area linguistica - inglese e tedesco - riportata nei Piani di studio provinciali.

La prova è contestualizzata alla figura di Tecnico attraverso testi e richieste che utilizzano:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico-professionale.

La prova scritta e orale di lingua straniera si articola in :

1. parte scritta;
2. parte orale.

Il credito o il credito parziale, definito dal possesso di una certificazione legalmente riconosciuta a livello ministeriale B1, che esonera il candidato dalla prova o da una delle due parti di prova (scritta o orale), deve essere riportato nella "tabella di sintesi" che riepiloga i requisiti di ammissione all'esame.

Il punteggio massimo di 8 punti è suddiviso in 4 punti per la parte scritta e 4 punti per la parte orale come disciplinato nell'Allegato 1, punto 5., della deliberazione della Giunta provinciale 1827/2025.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova scritta e orale di lingua straniera. Il punteggio della prova scritta e orale di lingua straniera deve essere pubblicato prima dello svolgimento del colloquio finale.

Num. prog. 12 di 21

1. Parte scritta La parte scritta ha una durata massima di 1 ora e 30 minuti.

La parte scritta consiste in un testo (descrittivo, interlocutorio, test, ecc.) volto a verificare il livello di comprensione ed espressione scritta, il livello grammaticale e lessicale.

Non è previsto l'utilizzo del vocabolario.

Al termine della parte scritta, la Commissione effettua la correzione e la valutazione.

2. Parte orale La parte orale viene effettuata dopo la parte scritta. La parte orale ha una durata massima di 15 minuti.

La parte orale consiste in una interazione orale, volta a verificare il livello di ascolto, comprensione ed espressione, sviluppata attraverso una traccia.

La traccia della parte orale garantisce un punto di partenza comune per tutti i candidati dei percorsi che hanno a riferimento la medesima figura professionale.

Al termine della parte orale di ciascun candidato, la Commissione effettua la correzione e la valutazione.

Al termine della prova scritta e orale di lingua straniera, la Commissione attribuisce il punteggio complessivo sommando i punteggi della parte scritta e della parte orale.

c) Colloquio finale Il colloquio finale si svolge successivamente alla prova scritta e orale di lingua straniera.

Il colloquio ha una durata massima di 30 minuti, comprensiva della valutazione.

Per il colloquio il candidato deve avere con sé il portfolio, il diario dello studente, la documentazione prodotta in forma autonoma durante il percorso, significativa dell'esperienza formativa (ad esempio: dossier, tesine ecc.) e opportuni strumenti informatici in relazione a quanto previsto dal percorso di diploma professionale.

Il colloquio deve essere condotto verificando tutte le competenze definite dalla griglia di valutazione fornita dal Servizio provinciale competente. Tale griglia può essere motivatamente integrata dalla Commissione in sede di riunione preliminare per articolare gli indicatori riferiti alle competenze e ridefinire i relativi punteggi.

Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a 15 punti. L'arrotondamento del punteggio è effettuato per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5. Il punteggio del colloquio finale è pubblicato al termine dei colloqui previsti per ciascuna giornata d'esame.

Num. prog. 13 di 21

Allegato 3)

**DISPOSIZIONI PER LE PROVE D'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESITO AL PERCORSO QUADRIENNALE SENZA USCITA AL TERZO ANNO** (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 28 novembre 2025, n. 1827).

Fermo restando quanto definito dal punto 5. dell'Allegato 2) "Diploma quadriennale senza uscita al terzo anno" alla deliberazione della Giunta provinciale 1827/2025 si stabiliscono le seguenti disposizioni.

Elaborazione delle prove d'esame Le prove d'esame sono le medesime a livello provinciale per tutte le sedi d'esame nelle quali si rilascia lo stesso diploma professionale in esito al percorso quadriennale senza uscita al terzo anno.

Per ogni prova d'esame, ogni anno, sono elaborate 3 tracce equivalenti.

Le prove d'esame sono elaborate dalle istituzioni formative che attuano i percorsi anche con il supporto di altri organismi qualificati e la collaborazione dell'Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa (IPRASE).

Il Servizio provinciale competente estrae una traccia per ogni sessione d'esame, verifica la conformità della prova alle presenti disposizioni e predispone le copie necessarie per le commissioni.

Ogni traccia si compone di:

- istruzioni per lo svolgimento della prova e indicazioni sul risultato atteso;
- testo della prova con le richieste (esercizi, problemi, schede, ecc.) e i relativi punteggi massimi attribuibili;
- eventuali supporti necessari per lo svolgimento della prova (schemi, progetti, grafici, ecc.);

Le istruzioni per lo svolgimento e il testo della prova devono presentare il seguente formato:

- tipo carattere: "Arial";
- dimensione carattere: 12 punti;
- interlinea: 1,5;
- allineamento: a sinistra, non giustificato.

Il Servizio provinciale competente può fornire appositi modelli per l'elaborazione delle prove.

Ogni traccia è corredata da materiali che vengono gestiti dalla Commissione d'esame:

- griglia di valutazione con i riferimenti alle richieste della prova e ai risultati attesi e con i punteggi massimi attribuibili per gli svolgimenti corretti;
- eventuali griglie di correzione e/o di osservazione che integrano gli svolgimenti corretti della scheda di valutazione con i dettagli dei riferimenti dimensionali e/o qualitativi corretti e le eventuali tolleranze. Tali griglie esplicitano i risultati corretti riferiti in modo sintetico nelle griglie di valutazione;

Num. prog. 14 di 21

- eventuali materiali, necessari per lo svolgimento della prova, che richiedano un particolare presidio da parte della Commissione (per esempio materiali di consultazione, file da salvare nelle postazioni dei candidati ecc.);

- eventuali materiali di supporto per i candidati di cui all'Allegato 4) che saranno forniti agli interessati in relazione ai bisogni verificati nella riunione preliminare;

Gli strumenti di correzione e valutazione devono essere coerenti con le consegne, le attività e gli esercizi richiesti dalle prove, e strutturati in modo funzionale all'operatività della Commissione.

Le disposizioni volte a definire le prove per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) e per i candidati stranieri sono riferite nell'Allegato 4).

Le disposizioni specifiche per i termini di presentazione delle prove e dei materiali necessari alla Commissione sono comunicate attraverso apposite circolari del Servizio provinciale competente.

Caratteristiche, articolazione e modalità di svolgimento delle prove d'esame a) Prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato La prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato si svolge il primo giorno previsto dal calendario d'esame, nel medesimo giorno per lo stesso titolo di diploma.

La prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato ha una durata di 4 ore.

La prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato è strutturata sulle seguenti tipologie di svolgimento, adottate cumulativamente o alternativamente:

- trattazione di uno studio di caso che nella fattispecie può trattare:
  - casi di identificazione di problemi: nella descrizione della situazione non è esplicitata l'identificazione delle

difficoltà, del problema. Il candidato deve scoprire, identificare i problemi reali che caratterizzano il caso;  
- casi di studio o analisi di problemi: la situazione di partenza è descritta in modo poco definito, sono fornite sia informazioni necessarie che informazioni irrilevanti, certe informazioni possono mancare o essere incomplete. Il candidato, prima di decidere,

deve precisare gli scopi, ricercare le informazioni e ponderarle;

- casi di decisione o soluzione di problemi: descrivono, da una parte una situazione di partenza resa esplicita e precisa nei suoi particolari e, dall'altra, uno scopo, ossia una situazione a cui si vuole arrivare. Il candidato ha il compito di individuare i mezzi o le soluzioni più adeguate per arrivare allo scopo;

- trattazione sintetica di argomenti significativi a carattere trasversale rispetto alle aree di apprendimento previste dal Piano di studi provinciale e di istituto presentati al candidato anche mediante un breve testo;
- quesiti a risposta aperta, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più domande chiaramente esplicitate;
- quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta; possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte;
- problemi a soluzione rapida, articolati in relazione al percorso formativo compiuto dal candidato, ivi comprese le esercitazioni effettuate nel corso dell'ultimo anno.

Num. prog. 15 di 21

Il punteggio massimo di 15 punti deve essere ripartito in relazione alla modalità con la quale sono adottate le diverse tipologie e alla complessità delle consegne richieste.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato. Il punteggio della prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato deve essere pubblicato prima dello svolgimento della prova pratico-prestazionale.

b) Prova pratico-prestazionale La prova pratico-prestazionale si svolge successivamente alla prova scritta e/o scritto-grafica di carattere integrato, nel medesimo giorno per lo stesso titolo di diploma.

La prova pratico-prestazionale ha una durata che varia in funzione dello specifico diploma professionale.

La prova pratico-prestazionale è strutturata sulle seguenti tipologie di svolgimento, adottate cumulativamente o alternativamente:

- l'elaborazione di un progetto (project work) in funzione della specifica figura di riferimento;
- l'attuazione di una prestazione di tipo pratico.

Il punteggio massimo di 12 punti deve essere ripartito in relazione alla modalità con la quale sono adottate le due tipologie e alla complessità delle consegne richieste.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova prova pratico-prestazionale. Il punteggio della prova pratico-prestazionale deve essere pubblicato prima dello svolgimento della prova scritta e orale di lingua straniera.

c) Prova scritta e orale di lingua straniera La prova scritta e orale di lingua straniera si svolge successivamente alla prova praticoprestazionale, nel medesimo giorno per lo stesso titolo di diploma.

La prova scritta e orale di lingua straniera deve essere effettuata in tutte le lingue straniere previste dall'articolazione e quadro orario del secondo biennio del rispettivo percorso di diploma professionale.

Il livello della prova è definito dal livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'area linguistica - inglese e tedesco - riportata nei Piani di studio provinciali.

La prova è contestualizzata alla figura di Tecnico attraverso testi e richieste che utilizzano:

- linguaggio quotidiano inserito in contesti di tipo professionale;
- elementi di natura specificamente tecnico-professionale;

La prova scritta e orale di lingua straniera si articola in:

1. parte scritta;
2. parte orale.

Il credito o il credito parziale, definito dal possesso di una certificazione legalmente riconosciuta a livello ministeriale B1, che esonera il candidato dalla prova o da una delle due parti di prova (scritta o orale), deve essere riportato nella "tabella di sintesi" che riepiloga i requisiti di ammissione all'esame.

Num. prog. 16 di 21

Nel caso di credito parziale la durata della prova è proporzionata alla parte di prova da sostenere.

Il punteggio massimo di 8 punti è suddiviso in massimo 4 punti per la parte scritta, sia nel caso di una lingua straniera sia nel caso di due lingue straniere, e 4 punti per la parte orale, sia nel caso di una lingua straniera sia nel caso di due lingue straniere, come disciplinato nell'Allegato 2, punto 5., della deliberazione della Giunta provinciale 1827/2025.

L'arrotondamento, per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5, è effettuato solo sul punteggio totale della prova scritta e orale di lingua straniera. Il punteggio della prova scritta e orale di lingua straniera deve essere pubblicato prima dello svolgimento del colloquio finale.

1. Parte scritta La parte scritta ha una durata massima di 2 ore e 30 minuti, sia nel caso di una lingua straniera sia nel caso di due lingue straniere.

La parte scritta per ciascuna delle lingue straniere oggetto d'esame (una o due) consiste in un testo (descrittivo, interlocutorio, test, ecc.) volto a verificare il livello di comprensione ed espressione scritta, il livello grammaticale e lessicale.

Non è previsto l'utilizzo del vocabolario.

Al termine della parte scritta, la Commissione effettua la correzione e la valutazione.

2. Parte orale La parte orale viene effettuata dopo la parte scritta. La parte orale ha una durata massima di 20 minuti, sia nel caso di una lingua straniera sia nel caso di due lingue straniere.

La parte orale per ciascuna delle lingue straniere oggetto d'esame (una o due) consiste in una interazione orale, volta a verificare il livello di ascolto, comprensione ed espressione orale, sviluppata attraverso una traccia.

La traccia della parte orale garantisce un punto di partenza comune per tutti i candidati dei percorsi che hanno a riferimento la medesima figura professionale.

Al termine della parte orale di ciascun candidato, la Commissione effettua la correzione e la valutazione della parte orale.

Al termine della prova scritta e orale di lingua straniera, la Commissione attribuisce il punteggio complessivo, sommando i punteggi della parte scritta e della parte orale.

d) Colloquio finale Il colloquio finale si svolge successivamente alla prova scritta e orale di lingua straniera. Il colloquio ha una durata massima di 30 minuti, comprensiva della valutazione.

Per il colloquio il candidato deve avere con sé il portfolio, il diario dello studente, la documentazione prodotta in forma autonoma durante il percorso, significativa dell'esperienza formativa (ad esempio: dossier, tesine ecc.) e opportuni strumenti informatici in relazione a quanto previsto dal percorso di diploma professionale.

Il colloquio deve essere condotto verificando tutte le competenze definite dalla griglia di valutazione fornita dal Servizio provinciale competente. Tale griglia può essere motivatamente integrata dalla Commissione in sede di riunione preliminare per articolare gli indicatori riferiti alle competenze e ridefinire i relativi punteggi.

Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a 10 punti. L'arrotondamento del punteggio è effettuato per eccesso per decimali maggiori o uguali a 5 o per difetto per decimali inferiori a 5. Il punteggio del colloquio finale è pubblicato al termine dei colloqui previsti per ciascuna giornata d'esame.

Num. prog. 18 di 21

Allegato 4)

**DISPOSIZIONI PER L'ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ CERTIFICATA, DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO, ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DEI CANDIDATI STRANIERI. CANDIDATI CON DISABILITÀ CERTIFICATA, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO**

**(DSA) E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Per gli esami di qualifica dei candidati di cui al punto 7. dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale del 21 marzo 2025, n. 361, e per gli esami di diploma professionale dei candidati di cui al punto 7. dell'Allegato 1 - Diploma di quarto anno e al punto 7. dell'Allegato 2 - Diploma quadriennale senza uscita

al terzo anno della deliberazione della Giunta provinciale del 28 novembre 2025, n. 1827, si stabiliscono le seguenti disposizioni a completamento di quanto definito negli allegati 1), 2) e 3) del presente atto.

Candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992

I candidati con disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992 che durante l'anno scolastico hanno seguito un percorso personalizzato con prove equipollenti, definito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), possono sostenere l'esame con prove di valore equipollente.

Le istituzioni formative provinciali e paritarie elaborano le prove equipollenti e le relative griglie di valutazione per la prova esperta e la scheda tecnica della prova pratica dell'esame di qualifica professionale e per le prove degli esami di diploma professionale.

Per l'elaborazione delle prove equipollenti si deve mantenere il riferimento alle competenze previste dai Piani di studio provinciali, ponendo una particolare attenzione ai nuclei fondanti delle discipline individuati per la predisposizione del PEI, nonché ai compiti e alle attività individuati come essenziali per lo sviluppo delle competenze che definiscono il PECuP.

Tali prove devono prevedere l'utilizzo di metodologie, mezzi e strumenti compensativi comuni, come l'uso degli strumenti digitali per la compilazione. Devono essere predisposte in formati che ne consentano lo svolgimento e devono prevedere la possibilità di effettuare ulteriori adattamenti in base al PEI del singolo candidato.

Gli adattamenti possono riguardare:

- i mezzi utilizzati: strumenti digitali, programmi di sintesi vocale, strumenti per la lettura e scrittura in Braille, file audio, possibilità di dettatura da parte dello studente alla figura di riferimento, altri ausili tecnici specifici;
- la struttura della prova: accessibilità dei testi e pluralità di presentazione delle informazioni (font, interlinea, dimensioni del carattere, organizzazione del testo in paragrafi, uso di immagini, schemi, diagrammi e infografiche), interventi sul testo con riduzione/semplificazione di parti, sostituzione o spiegazione di termini complessi, inserimento di domande guida/informazioni richieste e passaggi di procedure (per consegne in ambito matematico), modifica di quesiti (eliminazione delle parti non significative, completamenti, vero/falso, corrispondenza, scelta multipla mantenendo 4 possibilità, cloze, domande guida, ecc.);

• i tempi di svolgimento: concessione di tempi più lunghi (fino al 30% in più del tempo della prova standard). Sulla base di quanto definito nel PEI possono essere adattate anche le griglie di valutazione. Anche nel caso in cui, sulla base del PEI, si prevede la somministrazione della prova standard e Num. prog. 19 di 21 l'intervento di adattamento riguardi solo la griglia di valutazione, la prova viene considerata equipollente. La Commissione d'esame, sulla base di quanto previsto nel PEI del candidato e delle indicazioni assunte nella riunione preliminare, può effettuare degli adattamenti delle prove standard e/o delle griglie di valutazione in analogia agli ulteriori adattamenti riguardanti i mezzi, la struttura della prova e i tempi ammessi per le prove equipollenti fornite per l'esame.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per i candidati con DSA certificato ai sensi della legge 170/2010 le prove d'esame possono prevedere adattamenti che hanno funzione compensativa. È quindi possibile intervenire rispetto a mezzi, struttura e tempi, stabiliti per i Candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, senza operare differenziazioni del contenuto rispetto alla prova standard. Tali adattamenti sono possibili anche per le prove orali di lingua straniera in sostituzione della prova scritta, solo nel caso in cui siano previsti dal Progetto Educativo Personalizzato (PEP) e dalle modalità di valutazione, ma non sono ammessi per le prove, o per le parti di prova, a carattere praticoprestazionale.

Sulla base del PEP è altresì possibile intervenire con adattamenti sulle griglie di valutazione e con eventuali specifiche misure dispensative (per es. redistribuzione del punteggio nel caso in cui non venga tenuto conto della correttezza ortografica)

**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**